



COPIA

N°23

## COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

DEL 26.09.2017

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare.</b> |
|-----------------|---|

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21,16 nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 22.09.2017 con avviso prot. n° 3647 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, presieduto dal **Dott. Matteo Manca** nella sua qualità di **Sindaco**, con l'intervento dei Sigg.:

| Cognome    | Nome          | Presenti | Assenti  |
|------------|---------------|----------|----------|
| 1. Angioni | Giacomo       | X        |          |
| 2. Carboni | Simone        |          | X        |
| 3. Carta   | Andrea        | X        |          |
| 4. Deiola  | Matteo        |          | X        |
| 5. Deriu   | Fabio         |          | X        |
| 6. Manca   | Eleonora      | X        |          |
| 7. Medde   | Fabiana       | X        |          |
| 8. Mele    | Fabrizio      | X        |          |
| 9. Mele    | Marco         | X        |          |
| 11. Mura   | Matteo        |          | X        |
| 12. Piras  | Maria Chiara  | X        |          |
| 13. Vinci  | Ivano         |          | X        |
|            | <b>TOTALE</b> | <b>7</b> | <b>5</b> |

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Serena Copersino, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

**ATTESO** che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

**RICORDATO** che secondo il predetto comma 612, è stato definito ed approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 28.04.2016, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

**RICORDATO** che è stata predisposta la relazione sui risultati conseguiti e che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

**OSSERVATO** che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti

**ATTESO** che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del dlgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

**RICORDATO** che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

**CONSTATATO** che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**CONSIDERATO** che , ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 175/2016 e s.m.i., si possono direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

**CONSIDERATO** inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**CONSTATATO** che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**TENUTO CONTO** che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società in house che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

**CONSIDERATO** che le società in house debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**CONSTATATO** che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del dlgs. 175/2016;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4. *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
5. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
6. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*  
*necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**ATTESO** che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

**CONSIDERATO** che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

**ATTESO** che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**OSSERVATO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

**RILEVATO** che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispose il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**EVIDENZIATO** che l'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Essa è adottata con atto deliberativo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del dlgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

**CONSTATATO** che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate nell'allegato "A":

1. Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna, motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss.mm.ii;  
Durata dell'incarico: Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/77  
Quota partecipazione del Comune: 0.071985501  
Con nota prot. n. 4584 del 14.09.2017, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna precisa che non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Abbanoa S.p.A., motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss.mm.ii.;  
Durata dell'incarico: Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/77.  
Quota partecipazione del Comune: 0.0299783
3. Società consortile A.R.L. G.A.L. Terre di Shardana-Finalità: E' una Società consortile a responsabilità limitata, con l'obiettivo di promuovere e realizzare, con i propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali, e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti

di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale, in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Il GAL Terre di Shardana concorre a perseguire reti relazionali e nuove forme di governante locale, finalizzate al riconoscimento per il territorio di "Distretto rurale sostenibile", *nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.*

*Quota di partecipazione del Comune: 0,21%*

*Durata incarico: in dichiarazione di fallimento del Tribunale di Oristano, atto n. 2/15 del 19 marzo 2015.*

#### **RICHIAMATI:**

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6. del 20.03, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

**VISTO** come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il Responsabile dell'Area Amministrativa ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Dirigente/Responsabile dell'Area Economico finanziaria il parere di regolarità contabile;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

#### **DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,*

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Norbello alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del dlgs 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate ;
  - a) Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna, motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss.mm.ii;  
Durata dell'incarico: Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/77  
Quota partecipazione del Comune: 0.071985501  
Con nota prot. n. 4584 del 14.09.2017, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna precisa che non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
  - b) Abbanoa S.p.A., motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss.mm.ii.;  
Durata dell'incarico: Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/77.  
Quota partecipazione del Comune: 0.0299783

- c) Società consortile A.R.L. G.A.L. Terre di Shardana-Finalità: E' una Società consortile a responsabilità limitata, con l'obiettivo di promuovere e realizzare, con i propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali, e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale, in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Il GAL Terre di Shardana concorre a perseguire reti relazionali e nuove forme di governante locale, finalizzate al riconoscimento per il territorio di "Distretto rurale sostenibile", *nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.*

*Quota di partecipazione del Comune: 0,21%*

*Durata incarico: in dichiarazione di fallimento del Tribunale di Oristano, atto n. 2/15 del 19 marzo 2015.*

3. **di allegare** altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoromef.gov.it>);
4. **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoromef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
6. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
7. **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Serena Copersino

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..**

ATTESTA LA REGOLARITA' **tecnica** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Rag. Francesco Schirra*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,

*Norbello 04 ottobre 2017*

*Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Serena Copersino*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

*Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Serena Copersino*

*Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo*

*Norbello li 04 ottobre 2017*

*Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Rag. Francesco Schirra*